



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 3566/2018
R.G. 4148/2018
C.R. 6358/2018
P. 1550/2018

Il Dott. Giuseppe Rachiglio, Giudice di Pace presso la VII Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. N. 4148/2018 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto restituzione somme

TRA

[redacted] Vito, C.F. [redacted], nato a [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato
in Ercolano (NA) in Via Panoramica n. 60 presso il difensore, Avv. Pierluigi
Telese, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

[redacted] S.p.A., P. IVA [redacted], in persona del legale
rappresentante p.t. domiciliati in [redacted] ed

[redacted]
costituzione e risposta depositata.

CONVENUTA

E

[redacted] S.p.A., P. IVA [redacted], in persona del legale rappresentante

[redacted]
come da mandato in calce alla comparsa di risposta depositata.

ALTRA CONVENUTA

E

[redacted] S.p.A., P. IVA [redacted], in persona del legale

[redacted]

alle liti depositata in atti.

ALTRA CONVENUTA

Conclusioni. Per l'attore: Accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite. Per le convenute: Rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite.

PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] Vito ha convenuto in giudizio la [redacted] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al fine



di ottenere la restituzione di complessivi € 3.270,65 quale somma relativa al rimborso di parte dei costi di un prestito di € 40.000,00, di cui al contratto di finanziamento stipulato con la convenuta il 22.02.2007, stante l'avvenuta estinzione anticipata avvenuta nel mese di marzo 2011 del finanziamento contratto con la Società convenuta.

L'istante, pertanto, chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento di complessivi € 3.270,65 oltre interessi di mora dalla data di avvenuta estinzione anticipata e fino al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di lite.

Si è costituita la convenuta Società a mezzo del difensore che nell'impugnare l'atto introduttivo del giudizio in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite. La convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della mandataria [REDACTED] S.p.A. e della compagnia assicurativa [REDACTED] S.p.A. che non aveva provveduto al rimborso richiesto dall'istante per spese assicurative del finanziamento effettuato. Si costituivano le due società chiamate in causa a mezzo dei loro difensori che chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari di lite.

E' stata disposta la comparizione personale delle parti che non ha sortito alcun effetto in merito al tentativo di conciliazione effettuato infruttuosamente anche in sede stragiudiziale innanzi ad un organismo di mediazione come previsto dal D. L.vo 28/2010 (v. anche L. 98/2013).

Nella fase istruttoria è stata acquisita documentazione pertinente e rilevante ai fini della decisione, è stata ammessa CTU contabile regolarmente espletata, quindi, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata introitata a sentenza.

Preliminarmente deve essere dichiarata la legittimazione delle parti in causa come provata anche per tabulas in corso di causa.

In merito alla legittimazione passiva si deve osservare che la convenuta è titolare del contratto di finanziamento-mutuo per cui alla stessa l'istante è tenuto a rivolgersi in merito all'azione relativa alla restituzione dei costi in caso di estinzione anticipata poiché gli altri contratti collegati ed accessori, ossia quello assicurativo, quello di mediazione e quello di agenzia assumono una funzione di accessorialità rispetto al contratto di mutuo e sono tra di loro collegati. Legittima, pertanto, anche la chiamata in causa operata dalla società convenuta, unica legittimata a chiederne la chiamata in giudizio.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la procedibilità della domanda atteso che l'istante ha effettuato il tentativo di mediazione previsto dal D. L.vo 28/2010, tentativo dall'esito negativo in merito ad una eventuale transazione e risoluzione stragiudiziale della vicenda.

Sulla competenza territoriale si deve osservare che ai sensi dell'art. 63 D. L.vo 206/05 è competente il giudice del luogo di residenza del consumatore, in questo caso Napoli. Mentre la competenza per valore è determinata dal valore della domanda contenuta nei limiti di € 5.000,00.



Nel merito la domanda procedibile, proponibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 1175, 1218, 1375, 1813 ss., 1882 ss. c.c. (v. anche 2033 c.c.), D. L.vo 206/05, D. L.vo 385/93, D. L.vo 141/10 e L. 221/12 è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Innanzitutto sono da considerarsi nulle perché vessatorie le clausole eventualmente inserite in contratto che limitano la facoltà prevista dall'art. 125 e 125 sexies TUB da parte del cliente di poter recedere in maniera anticipata dal finanziamento-mutuo, richiesto dall'istante nel 2007 presso la Società convenuta, [REDACTED] S.p.A., così come sono da considerarsi vessatorie le clausole che ne penalizzano l'esercizio o che non consentono riduzioni dei costi in caso di estinzione anticipata (v. anche Tribunale di Parma 27.11.2015, vedi Arbitro Bancario Finanziario N. 6167 del 22.09.2014). A tale riguardo si deve osservare che costituiscono illecito contrattuale e sono, pertanto, da considerarsi vessatorie tali clausole e tale vessatorietà è rilevabile di ufficio dal giudice in merito a clausole che prevedono la non rimborsabilità dei costi, c.d. recurring, in caso di estinzione anticipata dei prestiti (v. Art. 125 sexies TUB, art. 33 comma 2 lett. B Codice del Consumo, comunicazioni Banca D'Italia del 10.11.2009 e del 07.04.2011 regolamento ISVAP n. 35 del 26.04.2012).

Inoltre nel caso analizzato si deve osservare che esiste sicuramente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento-mutuo e la polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito concesso per cui i negozi concorrenti nella loro combinazione, producono effetti giuridici ulteriori, non coincidenti con l'efficacia di ciascuno, in modo che viene ad instaurarsi un rapporto giuridico autonomo che ha nel collegamento la sua fonte genetica. Come in questo caso dove tra contratto di finanziamento-mutuo e contratto di assicurazione è possibile rilevare che al di sopra dei singoli contratti è possibile individuare una funzione delle fattispecie negoziali considerata nel suo complesso, per cui le vicende, o addirittura la disciplina di ciascuno di essi sono legate all'esistenza ed alla sorte dell'altro. Il nesso tra i negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro. Questo si verifica non in maniera occasionale ma perché il collegamento dipende dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi (come in questo caso tra contratto di assicurazione che trova la sua genesi nel contratto di finanziamento-mutuo e viceversa) trova la sua causa in concreto in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione cui un negozio adempie rispetto all'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi instaurando tra di essi una connessione teleologica. Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivata nel contenuto dei diversi negozi si può ritenere che entrambi i negozi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (cfr. Cass. 5966/2001, Cass. 688/2018).

L'istante ha documentalmente provato che stipulava con la convenuta Società [REDACTED] S.p.A. un contratto di finanziamento-mutuo a cui era collegato un contratto assicurativo a garanzia del credito concesso ed



assumente carattere di accessorietà rispetto al finanziamento effettuato, circostanza non smentita da alcuno in corso di causa.

Inoltre l'istante ha provato che a seguito del venir meno del sinallagma funzionale che teneva in vita il contratto assicurativo, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento-mutuo, la convenuta non provvedeva, benché sollecitata, alle restituzioni legate alla estinzione anticipata e relativi ai costi del finanziamento rimborsabili e del premio assicurativo in proporzione alle rate restituite in anticipo e tanto è confermato anche dalla documentazione versata in atti dall'istante nonché dalle conclusioni a cui è giunto il CTU contabile nominato in corso di causa.

Al caso specifico oltre la normativa in tema di assicurazione e contratti bancari di cui al codice civile ed al Testo Unico Bancario va applicata, stante il collegamento negoziale tenuto conto delle cause in concreto dei singoli contratti, anche la normativa di cui all'art. 125 e 125 sexies TUB.

Successivamente la Legge 221/2012 ha previsto anche l'obbligo di restituzione (v. anche art. 2033 c.c.) in caso d'estinzione anticipata del prestito, della parte di premio assicurativo non maturata a seguito della estinzione anticipata.

E' appena il caso di ricordare che il sinallagma contrattuale richiede che le parti nell'adempimento dei reciproci doveri nascenti dal contratto si adoperino per soddisfare gli uni le esigenze degli altri. In pratica il debitore deve fare di tutto per adempiere alle sue obbligazioni e così il creditore deve adempiere i propri obblighi nell'interesse delle parti e tra questi obblighi figurano sicuramente anche quelli di correttezza e trasparenza nell'adempimento delle proprie prestazioni. Tanto si richiede per il rispetto del generale principio di adempimento delle obbligazioni in buona fede che costituisce il corollario del rispetto del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..

E' bene osservare, inoltre, che nel caso di specie tali obblighi sono ancora più incisivi poiché si rileva un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento-mutuo ed il contratto di assicurazione tenuto conto delle cause in concreto di cui ai singoli contratti. Il collegamento si rinviene, inoltre, nel carattere oggettivo delle operazioni richieste dall'istante di finanziamento-mutuo di una somma di danaro e negli obblighi incombenti sulla Società Assicurativa di assicurare l'ente erogatore della somma nel caso di non corretta esecuzione delle prestazioni dovute dall'istante. Il collegamento lo si rileva anche dal lato soggettivo che vede coinvolte una pluralità di parti per volontà espressa dalle stesse parti interessate. Tale collegamento è rinvenibile, inoltre, nelle disposizioni poste a tutela dei consumatori nel D. L.vo 206/05 nonché negli artt. 117 ss D. L.vo 285/93, tutte norme improntate a garantire al consumatore utente una tutela adeguata nella prestazione dei servizi richiesti ad un soggetto professionale quale un Istituto di credito o una Società Finanziaria. La delegazione di pagamento assegna, inoltre, all'Istituto di credito o Società finanziaria non soltanto il ruolo di delegato bensì quello di effettivo beneficiario delle rimesse in conto corrente, come in questo caso specifico di accrediti per il finanziamento-mutuo erogato e di addebiti per il pagamento delle rate e della polizza assicurativa, per cui gli si richiede una diligenza



professionale nella esecuzione delle operazioni richieste e ad esse collegate (cfr. Cass. 4762/07).

Per l'esistenza di tale collegamento pertanto l'istante è legittimato a richiedere il rimborso e gli eventuali danni subiti anche alla convenuta, [REDACTED] S.p.A. nonché alle Società chiamate in causa ossia la mandataria [REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] S.p.A., società assicurativa garante del finanziamento-mutuo, tutte solidalmente obbligate stante il collegamento negoziale, poiché gli inadempimenti di alcuni dei soggetti coinvolti nel collegamento dei negozi si riversano su tutti i soggetti tenuti all'adempimento in maniera esclusiva a carico dell'inadempiente, in questo caso della convenuta, [REDACTED] S.p.A., e solidale a carico di tutti i soggetti, in questo caso la società mandataria e la Società Assicurativa del credito, tenuti agli adempimenti necessari per il raggiungimento degli scopi prefissati dalle parti, finanziamento-mutuo relativo ad una somma di danaro erogata e garanzia del credito erogato, e tanto per una solidarietà atipica o per fatto altrui.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., inoltre, le convenute si dimostrano inadempienti e sarebbero tenute al risarcimento del danno qualora non provassero che l'inadempimento, consistito nell'omessa restituzione dei costi del finanziamento-mutuo richiesti e dovuti, c.d. recurring, a seguito della estinzione anticipata del finanziamento-mutuo, fosse dipeso da impossibilità della prestazione per cause a loro non imputabili o dal fatto del terzo e, comunque, avessero agito in contrasto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede che devono regolare l'esecuzione di un contratto (v. art. 1176 c.c.).

Alla luce dei principi di correttezza e buona fede, che regolano la materia contrattuale, i fatti, quali riportati, dimostrano *ictu oculi* come le odierne convenute si siano rese responsabili di inadempimento contrattuale.

Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La Suprema Corte in tema di correttezza (o buona fede in senso oggettivo) nella fase dell'adempimento ha statuito che *la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia*



dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass., 30 luglio 2004, n. 14605).

La clausola di buona fede, dunque, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e comporta l'obbligo di risarcire il danno che eventualmente ne sia derivato e qualora provato (v. anche art. 1218 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.).

Tali principi ed il rispetto degli stessi consentono di equilibrare il rapporto contrattuale tra soggetti non di pari forza, quale in questo caso specifico un consumatore ed una Società finanziaria, o di riportare tale rapporto in parità qualora una delle due parti ponga in essere, durante la esecuzione del contratto, dei comportamenti che vanno contro tali principi e sbilanciano il rapporto a favore di una sola delle parti contrattuali.

Nel merito della vicenda di cui è causa si deve osservare che le spese di assicurazione chieste in restituzione dall'istante non sono state versate dalla Compagnia Assicurativa, cui si è rivolta la Società convenuta per l'assicurazione del credito erogato, per cui questo giudizio ha ad oggetto anche la restituzione dei costi di assicurazione nonché gli ulteriori costi, c.d. recurring.

In merito al sistema di calcolo delle somme dovute in restituzione si deve rilevare che correttamente è stato adottato, anche dal CTU nominato, il criterio pro rata temporis in quanto nel contratto non sono stati indicati altri criteri di calcolo per cui solo a tale criterio si poteva fare riferimento come si è espresso al riguardo anche l'Arbitro Bancario Finanziario (v. decisione n. 5870 del 23.06.2016).

Affermata la responsabilità solidale delle convenute per inadempimento contrattuale così come rilevato nel corso dell'istruttoria processuale, stante il collegamento negoziale rilevato tenendo conto delle cause in concreto dei singoli contratti e venuto meno il sinallagma funzionale dovuto all'estinzione anticipata del finanziamento-mutuo, le stesse convenute devono essere condannate in solido al rimborso dei costi, c.d. recurring, relativi al finanziamento-mutuo anticipatamente estinto nonché al pagamento dei costi assicurativi, il tutto determinato in complessivi € 3.720,67 somma così come correttamente individuata nella relazione anche dal CTU contabile nominato, comprensiva di spese di CTU contabile ed a cui andranno aggiunti gli interessi moratori per € 829,07 dalla domanda al soddisfo come determinati dal CTU contabile nominato, il tutto per complessivi € 4.549,74 al cui pagamento devono essere condannati in solido la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t..

Le spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli della VII Sezione Civile, Dott. Giuseppe Rachiglio, assorbiti dai motivi di accoglimento ogni altra istanza e rigettata ogni altra eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Vito così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido al pagamento a favore di [REDACTED] Vito della somma complessiva di € 4.549,74 e comprensivi di spese di CTU contabile effettuata in corso di causa;

Condanna, infine, le convenute [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio liquidati in complessivi € 1.450,00 di cui € 250,00 per spese ed € 1.200,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% sugli onorari come da art. 2 D.M.55/14, IVA e CPA come per legge ai sensi dell'art. 2233 c.c. e come da parametri di cui al DM 55/14 (v. anche L. 1/12, L.27/12 e L. 247/12), da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore dell'istante, Avv. Pierluigi Telese, costituito ed antistatario.

Così deciso in Napoli 22 ottobre 2020

IL CANCELLIERE



Il Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Rachiglio



DEPOSITO IN CANCELLERIA
23 OTT. 2020

IL CANCELLIERE